

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, la Commissione chiede l'annullamento della sentenza pronunciata il 22 novembre 2007 nella causa F-109/06, Dittert/Commissione, con cui il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha annullato la sua decisione che attribuiva al ricorrente in primo grado un numero di punti di priorità insufficiente per essere promosso a titolo dell'esercizio di promozione 2005 e la sua decisione che stabiliva l'elenco dei funzionari promossi a titolo di detto esercizio nei limiti in cui l'elenco non contiene il nome del ricorrente in primo grado.

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione fa valere tre motivi di annullamento.

In primo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia violato l'art. 45 dello Statuto in quanto avrebbe accordato all'intervento del direttore generale nella procedura di assegnazione dei punti un peso eccessivo limitando indebitamente il potere discrezionale dell'APN laddove ha constatato che la mancanza di un tale intervento costituisce un vizio di procedura sostanziale.

In secondo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha usurpato le competenze dell'APN violando l'art. 45 dello Statuto e le ha rivolto un'ingiunzione andando al di là delle sue competenze di controllo giurisdizionale.

In terzo luogo, la Commissione contesta al Tribunale della funzione pubblica di non aver sufficientemente motivato la constatazione secondo cui l'attribuzione al ricorrente in primo grado di un certo numero di punti di priorità da parte del Comitato di promozione non costituirebbe un rimedio adeguato a un vizio di procedura definito dal Tribunale come «sostanziale» e che si estrinseca nell'assenza dell'intervento del direttore generale. Essa sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe inoltre basato la sentenza impugnata sullo snaturamento del contenuto del processo verbale della riunione del Comitato di promozione.

Impugnazione proposta il 5 febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 novembre 2007, causa F-110/06, Carpi Badía/Commissione

(Causa T-52/08 P)

(2008/C 92/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e K. Herrmann, agenti)

Altra parte nel procedimento: José María Carpi Badía (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica il 22 novembre 2007, nella causa F-110/06, Carpi Badía/Commissione, e rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, la Commissione chiede l'annullamento della sentenza pronunciata il 22 novembre 2007 nella causa F-110/06, Carpi Badía/Commissione, con cui il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha annullato la sua decisione che attribuiva al ricorrente in primo grado un numero di punti di priorità insufficiente per essere promosso a titolo dell'esercizio di promozione 2005 e la sua decisione che stabiliva l'elenco dei dipendenti promossi a titolo di tale esercizio nei limiti in cui l'elenco in questione non contiene il nome del ricorrente in primo grado.

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione invoca tre motivi di annullamento identici a quelli fatti valere nell'ambito della causa T-51/08 P, Commissione/Dittert.

Impugnazione proposta l'8 febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 27 novembre 2007, causa F-122/06, Roodhuijzen/Commissione

(Causa T-58/08 P)

(2008/C 92/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Altra parte nel procedimento: Anton Pieter Roodhuijzen (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 27 novembre 2007, causa F-122/06, Roodhuijzen/Commissione;
- respingere il ricorso del sig. Roodhuijzen;
- decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al presente procedimento e a quello proposto dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, la Commissione chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica 27 novembre 2007, causa F-122/06, Roodhuijzen/Commissione, che annulla la decisione con la quale la Commissione ha rifiutato di riconoscere l'unione di fatto a carattere non matrimoniale del ricorrente ai fini del regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee.

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione fa valere tre motivi di annullamento.

Con il primo motivo, la Commissione sostiene che il TFP avrebbe statuito *ultra vires* in violazione dell'art. 1, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto e in violazione del principio di non discriminazione, poiché esso avrebbe respinto un'argomentazione in merito del ricorrente e vi avrebbe sostituito la sua senza nemmeno consentire alla Commissione di rispondergli e, con ciò, violando il suo diritto di difesa.

Il secondo motivo verte su un asserito errore di diritto nell'interpretazione della nozione di «unione», come contenuta nell'art. 1, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto, che dà diritto a una copertura del regime comune di assicurazione malattia al partner di un funzionario.

Il terzo motivo, dedotto in subordine, verte su un'erronea interpretazione del principio di non discriminazione.

Ricorso presentato il 7 febbraio 2008 — Nute Partecipazioni e La Perla/UAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)

(Causa T-59/08)

(2008/C 92/78)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Nute Partecipazioni SpA (Bologna, Italia) e La Perla Srl (Bologna, Italia) (rappresentanti: R. Morresi e A. Dal Ferro, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Worldgem Brands Srl (Olmo di Creazzo, Italia)

Conclusioni delle ricorrenti

- In via principale: annullare e riformare la Decisione del 19.11.2007 della Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI per errata applicazione dell'art. 8, par. 5, nonché per violazione degli artt. 63, par. 6, 73 e 74 RMC;
- In via subordinata: annullare la Decisione del 19.11.2007 della Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI per errata applicazione dell'art. 8, par. 5, nonché per violazione degli artt. 63, par. 6, 73 e 74 RMC;
- In via ulteriormente subordinata: annullare e/o riformare la Decisione del 19.11.2007 della Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI per errata applicazione dell'art. 8, par. 1, lett. b) RMC, nonché per violazione degli artt. 63, par. 6, 73 e 74 RMC;
- In ogni caso: condannare solidalmente l'UAMI e Worldgem Brands Srl alle spese di tutto il procedimento, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio comunitario denominativo «NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC» (domanda di registrazione n. 713.446), per dei prodotti nella classe 14. Questo stesso marchio ha fatto già l'oggetto di una prima domanda di nullità. La decisione di rigetto di questa prima domanda dalla prima sezione di ricorsi è stata annullata dalla sentenza del Tribunale nella causa T-137/05, La Perla/UAMI — Worldgem Brands ⁽¹⁾.

Titolare del marchio comunitario: WORLDGEM BRANDS Srl

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: La ricorrente.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Notorietà di diversi marchi figurativi italiani «PERLA», per dei prodotti nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 e 35.

Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda e dichiarazione di nullità della registrazione del marchio comunitario in questione.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata ed accoglimento parziale della domanda di nullità.

Motivi dedotti: Violazione di legge ed errata interpretazione ed applicazione degli articoli 63, 73 e 74 del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario. In via di subordine: violazione di legge ed errata applicazione dell'art. 8, par. 1, lett. b), dello stesso testo.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Raccolta.